

GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO 5 STELLE



Mori, 09 febbraio 2020

MOZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

PREMESSO CHE:

- il Comune di Mori si impegna a “garantire e promuovere la partecipazione della cittadinanza” (Statuto Comunale art.2, comma 7)
- lo Statuto Comunale, art.3 comma 1, impegna il Comune ad attuare il principio di sussidiarietà orizzontale, al comma 2 impegna il Comune a promuovere la partecipazione popolare, in particolare su base di Frazione (comma 3)
- l'art. 4 impegna il Comune ad approvare un regolamento per disciplinare l'accesso, la consultazione popolare e il referendum
- l'art. 4 impegna inoltre il Comune alla nomina del Comitato dei Garanti entro 6 mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale

PRESO ATTO CHE:

- in data 11/07/2016 con delibera n. 25/2016, il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione di una Commissione Statuto composta dai rappresentanti dei 5 Gruppi Consiliari di maggioranza e dai rappresentanti dei 3 Gruppi Consiliari di minoranza, con il compito di adeguare e revisionare lo Statuto e i Regolamenti Comunali agli istituti di partecipazione popolare;
- in data 3 dicembre 2018, alla presenza anche dei capigruppo consiliari, il presidente della commissione Statuto ha provveduto ad illustrare la proposta di regolamento sugli istituti di partecipazione popolare e la proposta di perimetrazione delle Frazioni;
- in data 04 gennaio 2019, protocollo n. 148, è stata depositata dal Presidente della Commissione Carlo Raspadori il testo definitivo della proposta dal titolo “Trasmissione proposta di regolamento sugli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale” **Allegato A**

- in data 8 gennaio 2019 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 c. 4 dello Statuto Comunale, è stata depositata, dal Presidente della Commissione Carlo Raspadori, protocollo n. 351, la proposta di delimitazione delle frazioni del Comune di Mori in quanto atto necessario al fine di permettere il perfezionamento dell'iter di approvazione. **Allegato B**

CONSIDERATO CHE:

- l'accesso agli Istituti di Partecipazione rientra a pieno titolo nei diritti politici dei cittadini, costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 48 Cost.), e disciplinati dalla legge (art. 50, legge reg. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 16, legge reg. 22 dicembre 2004, n. 7; art. 77, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L) e dallo Statuto comunale del Comune di Mori
- il Comune non sta tenendo fede agli impegni previsti nel suo stesso Statuto per quanto attiene l' art.3 e 4, non avendo ancora né nominato il Comitato dei Garanti né approvato il regolamento sugli Istituti di Partecipazione popolare né la perimetrazione delle frazioni
- tale situazione rende di fatto sterili gli Istituti Referendari scoraggiando il cittadino a farne un appropriato uso, poiché, per accedere a tali strumenti in questa situazione imperfetta, lo obbligherebbe a lottare ulteriormente per un diritto già sancito e consolidato
- l'Istituzione Comunale dovrebbe essere la prima a dare il buon esempio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, soprattutto in materie che non implicano impegno di risorse di bilancio
- che permane tuttora il vulnus della inevasa nomina dei Garanti

PRESO ATTO:

- che codesto Consiglio Comunale, come sopra citato, ha regolarmente istituito la commissione statuto con la consapevolezza di ottemperare ad un preciso impegno di legge
- che è nell'interesse generale assicurare un corretto funzionamento delle Istituzioni

Tutto ciò premesso e considerato si impegna il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco:

- a presentare in Consiglio Comunale i testi elaborati della Commissione Statuto al fine di procedere alla discussione ed all'approvazione definitiva.

I consiglieri comunali

Bertolini Nicola

Renzo Colpo

Mori, 3 gennaio 2019

Egr. Sig.
Stefano Barozzi
Sindaco del Comune di Mori

Egr. Sig.
Fiorenzo Marzari
Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Mori

Egr. Sig.
dott. Luca Galante
Segretario Comunale del Comune di
Mori
Via Scuole, 2
38065 Mori (TN)

pec: protocollo@pec.comune.mori.tn.it


Oggetto: Trasmissione proposta di regolamento sugli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale.

Come seguito dell'ultimo incontro di data 3 dicembre 2018, dove alla presenza anche dei capigruppo consiliari, si è provveduto ad illustrare la proposta di regolamento sugli istituti di partecipazione popolare, si trasmette il testo definitivo elaborato dalla Commissione Statuto, al fine del successivo iter di approvazione.

A disposizione per eventuali comunicazioni, porgo a nome di tutta la Commissione i più cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione

Carlo Raspadori



Allegato: proposta di regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale del Comune di Mori (versione del 3 dicembre 2018).

Testo
Sommario
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Titolo 1 - Iniziativa popolare (art. 5 Statuto)
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Definizione di interesse individuale
Art. 4 - Richieste di informazioni
Art. 5 - Petizioni
Art. 6 - Proposte
Titolo 2 - Consultazione popolare (art. 6 Statuto)
Art. 7 - Consultazione della popolazione (art. 6 commi da 1 a 4 Statuto)
Art. 8 - Consultazione popolare confermativa (art. 6 commi 5 e ss. St.)
Art. 9 - Forum dei cittadini (art. 14 Statuto)
Titolo 3 - Consulte (art. 7 Statuto)
Art. 10 - Costituzione e funzioni delle consulte
Art. 11 - Istituzione e composizione delle consulte
Art. 12 - Funzionamento delle consulte
Titolo 4 - Istruttoria pubblica (art. 49 Statuto)
Art. 13 - Oggetto
Art. 14 - Pubblicità
Art. 15 - Modalità di svolgimento
Art. 16 - Conclusione dell'istruttoria
Titolo 5 - Referendum (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 Statuto)
Art. 17 - Norme generali
Art. 18 - Pubblicità del Referendum
Art. 19 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti
Art. 20 - Le operazioni di voto
Art. 21 - Effetti del referendum
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto del Comune di Mori.
Titolo 1 - Iniziativa popolare
Art. 2 - Oggetto
1. L'iniziativa popolare si esprime a mezzo di richieste di informazioni, petizioni e proposte secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale.

Art. 3 - Definizione di interesse individuale

1. Le richieste di informazioni, le petizioni e le proposte sono rivolte alla tutela di interessi individuali e collettivi.
2. Individuale deve intendersi quell'interesse che, non trovando diretta tutela negli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo, è tuttavia differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini e persegue principi di buona amministrazione.

Art. 4 - Richieste di informazioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto comunale la richiesta deve essere presentata in forma scritta e deve riportare con chiarezza l'oggetto, il nome del proponente, la sua firma e il recapito ai fini dell'inoltro della risposta dell'amministrazione comunale.
2. L'organo competente darà risposta scritta e motivata nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 5 - Petizioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale, la petizione deve essere presentata per iscritto e deve riportare con chiarezza l'oggetto, il nome dei proponenti in numero non inferiore a 50, la loro firma e i loro recapiti. Va inoltre specificato il nome del soggetto rappresentante dei firmatari cui inoltrare la risposta dell'amministrazione.
2. Verificato il numero e la regolarità delle sottoscrizioni, il Presidente del Consiglio o il Sindaco, a seconda dell'organo cui è rivolta la petizione, la sottopongono al competente ufficio comunale per l'istruttoria, per poi iscriverla all'ordine del giorno, informandone il primo firmatario, entro 60 giorni.
3. Il Consiglio o la Giunta, sentito eventualmente il rappresentante dei firmatari, adottano la decisione sulla petizione con atto motivato che viene comunicato al rappresentante stesso.

Art. 6 - Proposte

1. La proposta per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta, va presentata con le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto comunale, con l'indicazione dei dati anagrafici e la firma dei proponenti (almeno 100).
2. La proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, deve contenere anche l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che possono essere uditi nel corso della fase istruttoria.
3. Non sono ammesse proposte, ai sensi del presente articolo, nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

Titolo 2 - Consultazione popolare (art. 6 Statuto)

Art. 7 - Consultazione della popolazione

1. La consultazione della popolazione di cui all'art. 6 commi da 1 a 4 dello Statuto comunale può avvenire mediante assemblee pubbliche oppure mediante forme che si avvalgono della tecnologia telematica.
2. Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.

Art. 8 - Consultazione popolare confermativa

1. La consultazione popolare confermativa prevista dall'art. 6 commi 5 e seguenti dello Statuto non è ammessa con riferimento alle materie elencate nell'art. 9 dello Statuto.
2. Il numero delle sottoscrizioni richiesto per la validità della richiesta deve essere pari almeno al quattro (4) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Per le altre regole di svolgimento della consultazione, si fa riferimento alla disciplina del referendum contenuta nello Statuto e nel Titolo 5 del presente regolamento.

Art. 9 - Forum dei cittadini (art. 14 Statuto)

1. Sul sito istituzionale del Comune viene istituito il “Forum cittadino”, cioè una pagina internet nella quale, previa registrazione con nome, cognome, indirizzo e indirizzo e-mail, ogni cittadino può trasmettere proposte o suggerimenti su argomenti di interesse per la comunità.

Titolo 3 - Consulte (art. 7 Statuto)

Art. 10 - Costituzione e funzioni delle consulte

1. Per assicurare una più intensa partecipazione di cittadini, associazioni e categorie nella gestione di problematiche di interesse sociale, il consiglio comunale può istituire consulte, individuate sulla base di specifiche finalità.

2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del consiglio e della giunta comunale, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.

Art. 11 - Istituzione e composizione delle consulte

1. L'istituzione e la composizione di ogni consulta sarà determinata dal consiglio comunale sulla base dei seguenti criteri generali:

a) individuazione degli obiettivi, generali o specifici, affidati alla consulta e conseguentemente, eventuale individuazione di un termine di durata della stessa;

b) ogni consulta sarà composta da una rappresentanza del consiglio comunale e da una rappresentanza delle associazioni che operano nell'ambito delle tematiche di settore;

c) nella rappresentanza del consiglio comunale dovrà essere assicurata la presenza della minoranza consiliare;

d) il numero dei componenti dovrà essere contenuto entro limiti che garantiscano il corretto funzionamento della consulta.

2. Il consiglio comunale provvederà alla nomina dei suoi rappresentanti con lo stesso provvedimento di istituzione della consulta.

Art. 12 - Funzionamento delle consulte.

1. Nel rispetto della deliberazione consiliare di istituzione della consulta, il sindaco o l'assessore competente, chiederà alle associazioni che operano nel settore di riferimento le designazioni di loro competenza, assegnando un congruo termine.

2. Pervenute le designazioni o, comunque, scaduto il termine fissato, il sindaco provvederà alla convocazione dei membri della consulta.

3. Ogni consulta provvederà, in sede di prima convocazione, alla nomina del suo presidente ed alla designazione di un segretario verbalizzante.

4. Le consulte possono operare con la maggioranza dei loro componenti.

Titolo 4 - Istruttoria pubblica

Art. 13 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'istruttoria pubblica secondo quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto comunale.

2. L'adozione di atti normativi o amministrativi di carattere generale può essere preceduta da istruttoria pubblica, ove non sia prevista da specifiche disposizioni di settore una partecipazione generalizzata al procedimento.

3. L'istruttoria pubblica viene indetta con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 14- Pubblicità

1. Dell'indizione dell'istruttoria pubblica viene data pubblicità mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio del Comune e annuncio sul sito internet, per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 15 - Modalità di svolgimento

1. La prima seduta dell'istruttoria pubblica deve tenersi entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo.
2. Le sedute relative all'istruttoria sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale al quale spetta anche la convocazione delle sedute successive.
3. Di ogni seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal funzionario verbalizzante.
4. Possono partecipare alle sedute dell'istruttoria, oltre ai cittadini, i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, per esporre oralmente le proprie valutazioni o presentare memorie.
5. Tutti coloro che hanno un qualunque interesse possono far pervenire, prima della data fissata per la seduta, osservazioni scritte o memorie che vengono acquisite agli atti del procedimento.
6. Spetta al Presidente del Consiglio comunale regolare l'ordine dello svolgimento delle sedute, anche fissando i tempi di intervento.
7. All'inizio della seduta il Presidente del Consiglio comunale relaziona, anche con l'ausilio di un funzionario dell'Amministrazione, sul contenuto delle materie oggetto dell'istruttoria e delle osservazioni o memorie presentate ai sensi del comma 5.
8. Le persone del pubblico che intendono intervenire nel corso della seduta devono iscriversi a parlare.
9. Il Presidente del Consiglio dà la parola secondo l'ordine di iscrizione.
10. Prima di dichiarare chiusa la seduta il Presidente del Consiglio comunale può, se lo ritiene opportuno, concedere agli intervenuti ai sensi del comma 8 una breve replica, seguendo il medesimo ordine dell'intervento.
11. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16 - Conclusione dell'istruttoria

1. L'istruttoria pubblica deve concludersi entro 60 giorni dalla prima seduta.
2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale dichiarare chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e predisporre apposita relazione riassuntiva delle proposte emerse.
3. Il Consiglio comunale valuta le risultanze dell'istruttoria pubblica in sede di adozione degli atti di competenza.
4. Negli atti che esprimono le decisioni del Consiglio comunale in merito alle questioni oggetto dell'istruttoria pubblica deve essere fatto espresso riferimento ai contenuti emersi nel corso delle udienze, come risultanti dal verbale. Nelle decisioni del Consiglio comunale devono altresì essere chiaramente indicate eventuali ragioni di dissenso o contrarietà rispetto alle risultanze dell'istruttoria medesima.

Titolo 5 - Referendum (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 Statuto)

Art. 17 - Norme generali

1. I cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune possono chiedere l'indizione di referendum propositivo, abrogativo e confermativo statutario; a tale scopo si costituisce un "comitato promotore".
2. I comitati che intendono promuovere un referendum, sottopongono preventivamente al Sindaco il quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco riceve la proposta e se non si è già provveduto alla nomina del Comitato dei Garanti, entro 20 giorni dal deposito procede tramite il Presidente del Consiglio alla convocazione del Consiglio comunale, per provvedere alla nomina secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto.
4. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto e il presente regolamento. Ove si ritengano necessarie o opportune modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed

univoco, il Comitato dei garanti convoca una riunione con il comitato promotore per la definitiva formulazione del quesito referendario che deve essere dichiarato ammissibile o motivatamente respinto.

5. Il Comitato dei garanti si esprime sull'ammissibilità entro 30 giorni dalla nomina consiliare, oppure, se già costituito, entro 30 giorni dal giorno del deposito della proposta. Nei 10 giorni successivi alla verifica dell'ammissibilità, dà comunicazione per iscritto dell'esito al comitato promotore per l'avvio della raccolta firme da compiersi entro i successivi 180 giorni.

6. Il comitato promotore, nel caso in cui la richiesta sia dichiarata non ammissibile, può chiedere il riesame della proposta entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5. Il Comitato dei garanti decide sulla richiesta di riesame con provvedimento definitivo entro i 30 giorni successivi, notificando la decisione al Comitato promotore.

7. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il comitato promotore nomina tra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza e procede alla raccolta delle firme di presentazione, nel numero previsto in percentuale dall'art. 8 dello Statuto, che sarà individuato con comunicazione scritta del segretario comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari al 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione, come delimitata ai sensi dell'art. 1 c. 4 dello Statuto.

8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Mori – richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendovi il bollo del Comune e la firma del segretario comunale all'inizio di ogni foglio.

9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, nonché i dati relativi al documento di riconoscimento di identità. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato ai sensi di legge o da consiglieri comunali che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal segretario, dagli impiegati comunali o dai consiglieri comunali sono esenti da spese.

10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa improrogabilmente con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità del referendum; le sottoscrizioni depositate fuori termine non sono utili per l'ammissibilità della richiesta di referendum e non possono essere sottoposte a verifica.

11. Entro i successivi 30 giorni dalla conclusione delle sottoscrizioni l'ufficio elettorale verifica la regolarità dei moduli, delle sottoscrizioni e relative autenticazioni, del numero dei sottoscrittori e dell'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al comitato promotore e accertata la regolarità dell'intera documentazione, trasmette il fascicolo al Sindaco.

12. Il Sindaco, verificati gli adempimenti sopra descritti, indice il referendum da tenersi entro i successivi 60 giorni. Le relative operazioni di voto non possono aver luogo nei sei mesi antecedenti alla scadenza del mandato amministrativo né in coincidenza con altre votazioni. Qualora, per eventi successivi all'indizione, si determini coincidenza di data con altre operazioni elettorali, il referendum comunale è rinviato di almeno 30 giorni da queste ultime.

13. Le spese per l'effettuazione del referendum sono impegnate a bilancio con apposito provvedimento.

Art. 18 - Pubblicità del referendum

1. Il provvedimento sindacale di indizione del referendum è pubblicato all'albo del comune, all'albo delle frazioni e sul sito internet istituzionale.

2. Un manifesto indicante giorno, orario di votazione e testo del quesito referendario viene affisso

negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 19 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
4. Nel periodo di cui al comma 1 deve essere diffuso, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, un opuscolo informativo, inviato a ciascuna famiglia, nel quale, assegnando il medesimo spazio di almeno una facciata (formato A4, massimo 2.500 caratteri) vengano rappresentate le ragioni insindacabili dei favorevoli e dei contrari.
5. Ai soggetti che non rispettano la presente disciplina verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia di propaganda per la consultazione referendaria.

Art. 20 - Le operazioni di voto

1. Il procedimento elettorale referendario è improntato a criteri di economicità delle operazioni e semplificazione delle procedure. Le operazioni sono dirette dall'ufficio elettorale.
2. Le tessere d'iscrizione nelle liste elettorali indicano la sezione alla quale l'elettore appartiene.
3. Qualora l'elettore non sia in possesso della tessera elettorale o abbia bisogno del duplicato può richiederlo presso l'ufficio elettorale a partire da terzo giorno antecedente alla consultazione.
4. Il seggio elettorale è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
5. Ai componenti di seggio è corrisposto un compenso uguale a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
6. Le votazioni si svolgono in un'unica giornata festiva dalle ore 8.00 alle 20. Alle ore 6.00 si costituisce il seggio che procede alla vidimazione delle schede e alle altre operazioni preliminari.
7. Le schede di votazione riproducono all'interno il quesito referendario e due possibili risposte: SI e NO, iscritte in due riquadri di uguale dimensione. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi. L'elettore vota tracciando un segno sul riquadro corrispondente alla risposta da lui scelta.
8. Le votazioni si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti all'interno del seggio.
9. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
10. Terminata la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione.
11. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Un rappresentante designato dal coordinatore del comitato promotore può assistere alle operazioni suddette presso ciascun seggio, qualora la consultazione comprenda referendum d'iniziativa popolare.
12. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente del seggio alla Segreteria del Comune.
13. Spetta all'ufficio elettorale: determinare il numero degli elettori che hanno votato e far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione; riesaminare e decidere in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati; determinare e proclamare i risultati del referendum.
14. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale sono pubbliche.

Art. 21 - Effetti del referendum

1. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il

20 per cento degli aventi diritto, con la specificazione di cui all'art. 13 c. 4 dello Statuto con riguardo al referendum confermativo statutario.

2. L'esito del referendum è comunicato dal Sindaco entro tre giorni dalla consultazione: ai cittadini, mediante la pubblicazione del risultato all'albo del Comune, all'albo delle frazioni e sul sito istituzionale del Comune; ai capigruppo consiliari; al comitato promotore.

3. Nel caso di accoglimento del quesito referendario propositivo, il consiglio comunale deve adottare i conseguenti atti di indirizzo politico amministrativo per concretizzare il risultato del voto. Copia della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'oggetto del referendum propositivo viene inviata, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato promotore.



Mori, 7 gennaio 2019

Egr. Sig.
Stefano Barozzi
Sindaco del Comune di Mori

Egr. Sig.
Fiorenzo Marzari
Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Mori

Egr. Sig.
dott. Luca Galante
Segretario Comunale del Comune di
Mori
Via Scuole, 2
38065 Mori (TN)

Oggetto: Trasmissione proposta di delimitazione delle frazioni del Comune di Mori ai sensi dell'art. 1 c. 4 dello Statuto Comunale.

Trasmetto in allegato, la proposta di delimitazione delle frazioni del Comune di Mori elaborata dalla Commissione Statuto in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 c. 4 dello Statuto Comunale, al fine del successivo iter di approvazione.

A disposizione per eventuali comunicazioni, porgo a nome di tutta la Commissione i più cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione
Carlo Raspadori
Carlo Raspadori

Allegati: - cartografia con la delimitazione delle frazioni del Comune di Mori
- relazione illustrativa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA COMMISSIONE STATUTO SULLA DELIMITAZIONE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI MORI

L'articolo 1 comma 4 dello statuto comunale prevede che "le frazioni storiche del Comune di Mori sono: Besagno, Loppio, Manzano, Molina, Mori Vecchio, Nomesino, Pannone, Ravazzone, Sano, eghe I e II, Tierno, Valle S. Felice e Varano". Lo stesso articolo prevede che "il territorio di ciascuna frazione viene individuato in apposita cartografia approvata dal Consiglio Comunale".

La Commissione per l'attuazione, l'adeguamento e la revisione di Statuto e regolamenti comunali (in sintesi Commissione Statuto), in una serie di sedute nel corso del 2017, ha provveduto ad analizzare la cartografia del territorio comunale e a tracciare sulla stessa in corrispondenza delle strade, la delimitazione delle frazioni.

Si evidenzia che la delimitazione delle frazioni assume particolare importanza nel caso di consultazioni popolari o referendum. Ai sensi dell'art. 10 dello statuto comunale nel caso di referendum che riguardi una frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione.

Il criterio di delimitazione delle frazioni scelto dalla Commissione, pur tenendo conto delle loro origini storiche, è stato quello di valutare i centri abitati come risultano dal loro sviluppo attuale. Vengono quindi considerati gli insiemi di edifici attualmente esistenti. Al fine di determinare gli aventi diritto a partecipare a consultazioni o referendum si farà riferimento alla popolazione residente nella frazione. Peraltro ai fini del voto sul referendum si propone l'adozione di un criterio di elasticità dando comunque data la possibilità ai cittadini residenti nelle vicinanze della frazione di richiedere al Comitato dei Garanti l'aggregazione alla frazione, previa presentazione di richiesta scritta e sorretta da idonea motivazione.

In ossequio all'art. 4 dello Statuto Comunale, la Commissione Statuto ha individuato su apposita cartografia (allegata alla presente relazione) la delimitazione delle frazioni, approvata in ultimo nella seduta del 19 dicembre 2017.

Si evidenziano le seguenti indicazioni esplicative dei confini tracciati sulla cartografia:

- per Manzano, Nomesino, Pannone e Varano bisogna fare riferimento ai confini catastali. Per questo motivo Corniano viene compresa nella frazione di Manzano insieme a tutte le case sparse fino a Malga Somator - confine nord del territorio comunale. L'abitato di San Tomè è con Pannone;
- in mancanza di confine catastale tra Valle S. Felice e Loppio il confine viene posto in loc. Piantino che viene compresa con Valle S. Felice;
- la frazione di Loppio arriva fino a Nago;
- il confine tra Loppio e Mori Vecchio è nei pressi della casa isolata che viene compresa in Mori Vecchio;
- il confine tra Loppio e Sano è lungo il rio Sano, in modo che loc. Sotto Sengio è compresa nella frazione di Sano e loc. Palù in quella di Loppio;
- il confine tra Sano e Mori centro è in corrispondenza del sottopasso della bretella lungo la strada per Sano;
- il confine tra Mori centro e Mori vecchio è posto in modo che le seguenti vie sono comprese in Mori Vecchio: inizio via Fabio Filzi, via 1 Maggio, rio Cameras, via Don Sturzo, via Orsi fino alla Bretella;
- la frazione di Besagno arriva fino a Castione e fino a Crosano e a valle trova confine lungo la vecchia strada da Besagno a Tierno in modo che località Palt è compresa in Besagno;
- Ravazzone si spinge fino ad Isera e fino a via Brianeghe compresa nelle Seghe I e II. L'inizio di Via Roma è confine tra Ravazzone e Molina;
- le Seghe I e II sono situate a sud della Statale;
- la loc. Casotte è compresa nelle Seghe I e II;
- la loc. Ischia e loc. Gorga sono comprese in Mori centro;
- la frazione di Molina si estende lungo via Roma e il corrispondente tratto della statale;
- il confine di Molina è collocato tra via Roma e Largo Villanuova (compreso in Mori centro);
- il confine tra Tierno e Mori centro è posto in modo che via Cooperazione è compresa in Tierno e Via Terra Nera in Mori e il confine in via Battisti è in corrispondenza della chiesetta e delle vicine case che sono comprese in Tierno;
- il confine di Tierno è posto lungo il versante ovest della strada provinciale fino al confine del territorio comunale;
- la loc. Talpina è compresa alla frazione di Tierno.

Il Presidente della Commissione

Carlo Raspadori

Carlo Raspadori